



Firmato digitalmente da FABIO PAPACCIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI:80005390903

Repertorio n°93115

Raccolta n°43851

	VERBALE DI ASSEMBLEA	REGISTRATO AD OLBIA
	DI ASSOCIAZIONE	il 09/04/2021 n. 1999
	REPUBBLICA ITALIANA	Serie 1T Esatti € 200,00
	L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo in Olbia,	
	nel mio studio, alle ore sedici e trenta.	
	Innanzi a me Avv. Fabio PAPACCIO, Notaio in Olbia con studio	
	in Via Magellano n.2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari-	
	li Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania	
	E' PRESENTE:	
	- MANNIRONI Domenico Alberto , nato a Nuoro il giorno 25 feb-	
	braio 1951, residente a San Teodoro, in Via Di Lu Pitrali snc,	
	codice fiscale MNN DNC 51B25 F979D, medico, il quale intervie-	
	ne al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consi-	
	glio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione DI	
	Pubblica Assistenza senza scopo di lucro denominata " CROCE	
	BIANCA SAN TEODORO - ONLUS ", con sede in San Teodoro, Via Gra-	
	zia Deledda snc, avente codice fiscale n°93002750912, iscritta	
	al n°2572 del Registro Generale del Volontariato istituito	
	presso la Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Legge	
	Regionale n°39 del 13/9/1993 con Decreto della Regione Autono-	
	ma Della Sardegna n. 103 in data 24/3/2016, protocollo n.	
	5065.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in	

	questo luogo ed ora, l'assemblea della predetta associazione,	
	per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) - Modifica dello statuto sociale in conformità alla norma-	
	tiva di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del terzo setto-	
	re), con contestuale riformulazione dello scopo dell'associa-	
	zione, e denominazione.	
	Esso comparente mi richiede di redigere questo verbale; ade-	
	rendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA:	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente sta-	
	tuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Signor MANNIRONI	
	Domenico Alberto , sopra generalizzato.	
	CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA	
	Il Presidente	
	constatato che:	
	- è prevista ai sensi del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge	
	n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, la possibi-	
	lità di tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video colle-	
	gati;	
	- è consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	

	- è consentito a me Notaio di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio-	
	ne ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- sono presenti e legittimati ad intervenire, di persona, per	
	delega o collegati in audio/video conferenza, n°19 (dicianno-	
	ve) associati su 19 (diciannove), come risulta dal foglio del-	
	le presenze che si allega al presente atto sotto la lettera	
	"A";	
	- è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di sé mede-	
	simo quale Presidente, e dei Consiglieri:	
	-- DEBERTOLO Antonia , nata a San Teodoro il giorno 23 gennaio	
	1963, residente a San Teodoro, in Via San Giusto snc, codice	
	fiscale DBR NTN 63A63 I329W;	
	-- BACCIU Giovanni , nato a La Maddalena il giorno 18 gennaio	
	1992, residente a Loiri Porto San Paolo, in Via Santu Juanni	
	n.15, codice fiscale BCC GNN 92A18 E4250;	
	-- GIAGHEDDU Ivan , nato a Nuoro il giorno 16 agosto 1979, re-	
	sidente a San Teodoro, in Borgata Lu Fraili, via Figarolo n.6,	
	codice fiscale GGH VNI 79M16 F979T;	
	-- CAREDDU Domenico , nato ad Ozieri il giorno 6 giugno 1984,	
	residente a San Teodoro, in Via Sicilia n. 8, codice fiscale	
	CRD DNC 84H06 G203X;	
	-- ERACLI Salvatorica , nata a Tempio Pausania il giorno 21	

	marzo 1957, residente a San Teodoro, in Via Borgata L'Alzoni	
	n. 1, codice fiscale RCL SVT 57C61 L093Q;	
	-- BRANDANO Gion Francesco , nato a Tempio Pausania il giorno	
	13 ottobre 1958, residente a San Teodoro in Via La Canna snc,	
	codice fiscale BRN GFR 58R13 L093I;	
	- non sussiste alcun Organo di controllo in carica;	
	- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno;	
	DICHIARA	
	validamente costituita, essendo presenti o rappresentati n. 19	
	(diciannove) associati su 19 (diciannove), l'assemblea per de-	
	liberare sul citato ordine del giorno e di avere accertato	
	l'identità e la legittimazione dei presenti e pertanto apre la	
	discussione.	
	DISCUSSIONE	
	Prende la parola il Presidente illustrando all'assemblea che	
	l'attuale statuto, non è adeguato alla nuova normativa di cui	
	al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del terzo settore), e per-	
	tanto ritiene necessario riformularlo in tutti i suoi articoli	
	e precisamente in materia di:	
	- Denominazione, sede e durata, principi associativi fondamen-	
	tali, scopi associativi, attività, volontariato e lavoro re-	
	tribuito, requisiti, diritti, doveri, incompatibilità, perdita	
	della qualità di socio, scritture contabili e bilancio, eser-	
	cizio finanziario ed entrate, patrimonio, bilancio sociale,	

	organi, assemblea, convocazione, tempi e scopi della convoca-	
	zione, quorum costitutivi, adempimenti, validità delle delibe-	
	razioni, intervento e rappresentanza, competenze dell'assem-	
	blea, consiglio direttivo, quorum costitutivi e voto, compe-	
	tenze del consiglio direttivo, direzione esecutiva, vacanza di	
	componenti e decadenza degli organi, presidente, collegio dei	
	revisori dei conti, competenze del collegio dei revisori dei	
	conti, revisore legale dei conti, collegio dei probiviri, com-	
	petenze del collegio dei probiviri, libri sociali obbligatori,	
	sezioni, regolamenti, scioglimento dell'associazione, rinvio.	
	Nel contesto della riformulazione dello statuto, il Presidente	
	espone all'assemblea che, in previsione delle attività che	
	l'associazione intende svolgere, si rende opportuno riformula-	
	re gli articoli relativi agli scopi dell'associazione ed atti-	
	vità, inserendo esclusivamente attività di interesse generale	
	per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità	
	sociale, come in appresso meglio specificato.	
	Si precisa che l'associazione adotterà la tipologia di "Orga-	
	nizzazione di volontariato".	
	Pertanto il presidente precisa che sarà necessario modificare	
	la denominazione dell'associazione in "ORGANIZZAZIONE DI VO-	
	LONTARIATO CROCE BIANCA SAN TEODORO" , in breve "CROCE BIANCA	
	SAN TEODORO ODV" ; nel momento in cui l'associazione verrà	
	iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Set-	
	tore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117, la denominazione	

	dell'associazione sarà "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE	
	BIANCA SAN TEODORO ENTE DEL TERZO SETTORE" (o anche, in forma	
	breve, "CROCE BIANCA SAN TEODORO ODV ETS") .	
	Il Presidente quindi dà lettura all'assemblea del nuovo testo	
	di Statuto che se approvato regolerà l'andamento dell'Associa-	
	zione secondo le attuali norme di legge.	
	Il Presidente precisa che la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTO-	
	RE" o "ETS" non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, ne-	
	gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il	
	pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale	
	del Terzo settore.	
	I presenti discutono e convergono tutti circa l'opportunità di	
	adottare gli adeguamenti illustrati dal Presidente.	
	DELIBERAZIONI	
	Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata	
	di mano e l'assemblea all'unanimità dei presenti (19 associati	
	su 19), approva il seguente testo di deliberazione:	
	- A -	
	- Adottare le clausole conformi alla normativa del D.lgs. 3	
	luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), che discipli-	
	nano l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione,	
	contenute nell'allegato statuto, composto da n°39 (trentanove)	
	articoli che viene allegato sotto la lettera "B" , comprendente	
	tra l'altro le seguenti modifiche:	
	-- la denominazione dell'Associazione viene modificata in "OR-	

	GANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA SAN TEODORO", in	
	breve "CROCE BIANCA SAN TEODORO ODV", precisandosi che nel mo-	
	mento in cui l'associazione verrà iscritta al Registro Unico	
	Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs.	
	3/7/2017 n.117, la denominazione dell'associazione sarà indi-	
	cata come "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA SAN	
	TEODORO ENTE DEL TERZO SETTORE" (o anche, in forma breve,	
	"CROCE BIANCA SAN TEODORO ODV ETS") .	
	La locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o "ETS" non sarà spendi-	
	bile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrisponden-	
	za e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione	
	nel Registro Unico nazionale del Terzo settore;	
	-- l'Associazione assumerà, in particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a	
	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e	
	culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni	
	collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarie-	
	tà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà	
	popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della col-	
	lettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parteci-	
	pazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	

	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di	
	interesse generale, alla crescita culturale e morale delle	
	persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civi-	
	le ed in quello della disabilità;	
	g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale,	
	cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili,	
	sociali e culturali;	
	h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre asso-	
	ciazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il pro-	
	seguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dallo statuto.	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	
	opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di	
	volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della	
	popolazione, nelle seguenti aree di intervento:	
	a) organizzazione di soccorso mediante auto ambulanze ad amma-	
	lati e feriti;	
	b) organizzazione di servizi sociali di accompagnamento e di	
	trasporto per coloro che si trovano in particolari condizioni	
	di disagio (handicappati, anziani, persone che praticano par-	
	ticolari terapie in day hospital, ecc.);	
	c) promozione di donazione del sangue e di organi;	
	d) promozione di iniziative di formazione, informazione sani-	

	taria e di prevenzione nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;	
	e) organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;	
	f) organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;	
	g) organizzazione della formazione del volontariato anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e/o con le istituzioni.	
	Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:	
	1) Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	2) Organizzare forme di intervento istitutive di servizi di cui al precedente punto 1;	
	3) Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;	
	4) Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque, in condizioni, anche temporanee, di disagio;	
	5) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;	

	6) Organizzare i servizi di mutualità;	
	7) Collaborare con le istituzioni negli interventi di protezione civile.	
	L'associazione potrà svolgere attività diverse, di carattere	
	secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse	
	generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti	
	dalla normativa di settore;	
	il tutto come meglio indicato agli artt. 3 e 4 dello statuto	
	come sopra allegato.	
	- B -	
	- E' conferito mandato al Presidente del Consiglio Direttivo	
	per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri.	
	PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA	
	VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA.	
	Il Presidente dà atto che tale testo di delibera viene approvato all'unanimità dei presenti.	
	Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i	
	risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea.	
	Spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.	
	Il comparente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa	
	dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne avuto preventiva e piena conoscenza.	

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale

ho dato lettura, al costituito in assemblea che lo approva e

sottoscrive alle ore sedici e cinquantacinque.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e com-

pletato a mano da me Notaio su tre fogli dei quali occupa die-

ci pagine e parte della undicesima.

F.ti: Domenico Alberto MANNIRONI - Dott. Fabio Papaccio No-

taio, vi è sigillo.

Allegato "A" al repertorio n°93115 e raccolta n°43851

FOGLIO DI PRESENZA:

1) - **MANNIRONI Domenico Alberto**, nato a Nuoro il giorno 25 febbraio 1951, residente a San Teodoro, in Via Di Lu Pitrali snc, codice fiscale MNN DNC 51B25 F979D;

2) - **DEBERTOLO Antonia**, nata a San Teodoro il giorno 23 gennaio 1963, residente a San Teodoro, in Via San Giusto snc, codice fiscale DBR NTN 63A63 I329W;

3) - **BACCIU Giovanni**, nato a La Maddalena il giorno 18 gennaio 1992, residente a Loiri Porto San Paolo, in Via Santu Juanni snc, codice fiscale BCC GNN 92A18 E4250;

4) - **GIAGHEDDU Ivan**, nato a Nuoro il giorno 16 agosto 1979, residente a San Teodoro, in Borgata Lu Fraili, via Figarolo n.6, codice fiscale GGH VNI 79M16 F979T;

5) - **CAREDDU Domenico**, nato ad Ozieri il giorno 6 giugno 1984, residente a San Teodoro, in Via Sicilia n. 8, codice fiscale CRD DNC 84H06 G203X, per se stesso e quale rappresentante del Signor:

- **CAREDDU Giovanni Francesco**, nato a Posada il giorno 18 aprile 1956, residente a San Teodoro, in Via Sicilia n. 8, codice fiscale CRD GNN 56D18 G929I, in virtù di delega agli atti dell'associazione;

6) - **ERACLI Salvatorica**, nata a Tempio Pausania il giorno 21 marzo 1957, residente a San Teodoro, in Via Borgata L'Alzoni n. 1, codice fiscale RCL SVT 57C61 L093Q;

7) - **BRANDANO Gion Francesco**, nato a Tempio Pausania il giorno 13 ottobre 1958, residente a San Teodoro in Via La Canna snc, codice fiscale BRN GFR 58R13 L093I;

8) - **BIANCU Luigia**, nata a Siniscola il giorno 12 maggio 1965, residente a Siniscola, in Località "Torpoghespe", codice fiscale BNC LGU 65E52 I751D, collegata in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

9) - **BRANDANU Valeria**, nata a Olbia il giorno 23 giugno 1994, residente a San Teodoro, in Borgata Lu Lioni, codice fiscale BRN VLR 94H63 G015Z, collegata in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

10) - **BRANDONE USELLI Mario**, nato a Siniscola il giorno 9 maggio 1959, residente a Siniscola, in Via Repubblica n. 9, codice fiscale BRN MRA 59E09 I751J, collegato in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

11) - **BUTTGENBACH Angelika**, nata a Leverkusen (Germania) il giorno 18 agosto 1954, residente a Torpè, Località "Brunella", Via Caruso, codice fiscale BTT NLK 54M58 Z112U, collegata in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

12) - **CAREDDU Miranda**, nata a San Teodoro il giorno 20 febbraio 1964, residente a San Teodoro, in Via Degli Asfodeli n. 8, codice fiscale CRD MND 64B60 I329Y, collegata in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

13) - **DALU Gian Luigi**, nato a Nuoro il giorno 8 febbraio 1996, residente a Siniscola, in Via Tirso snc, codice fiscale DLA

GLG 96B08 F979F, collegato in video conferenza da San Teodoro,

Via G. Deledda snc;

14) - **PIRAS Laura**, nata ad Olbia il giorno 13 febbraio 1988, residente a San Teodoro, in Località "Terrapadedda" snc, codice fiscale PRS LRA 88B53 G015H, collegata in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

15) - **SANNA Giuseppe**, nato a Nuoro il giorno 7 dicembre 1965, residente a San Teodoro, in Via Degli Asfodeli n. 8, codice fiscale SNN GPP 65T07 F979S, collegato in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

16) - **MICHIELI Alberto**, nato a Genova il giorno 8 settembre 1968, residente a San Teodoro, in Villaggio E.S.T. snc, codice fiscale MCH LRT 68P08 D969P, collegato in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

17) - **MONTI Jean-Pierre**, nato a Casablanca (Marocco) il giorno 7 ottobre 1971, residente a San Teodoro, in Villaggio E.S.T. snc, codice fiscale MNT JPR 71R07 Z330X, collegato in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc;

18) - **ASOLE Francesco**, nato a Olbia il giorno 23 novembre 1967, residente a San Teodoro, in Località "La Patimedda" snc, codice fiscale SLA FNC 67S23 G015L, collegato in video conferenza da San Teodoro, Via G. Deledda snc.

Allegato "B" al Repertorio n.93115, Raccolta n.43851

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA SAN TEODORO"** (o anche, in forma breve, **"CROCE BIANCA SAN TEODORO ODV"**) con sede in San Teodoro.

Al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117, la denominazione dell'associazione sarà **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA SAN TEODORO ENTE DEL TERZO SETTORE"** (o anche, in forma breve, **"CROCE BIANCA SAN TEODORO ODV ETS"**).

La locuzione **"ENTE DEL TERZO SETTORE"** o **"ETS"** non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art. 4 del presente statuto, avva-

lendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarie-

tà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto, rivolto alla generalità della

popolazione, nelle seguenti aree di intervento:

a) organizzazione di soccorso mediante auto ambulanze ad ammalati e feriti;

b) organizzazione di servizi sociali di accompagnamento e di trasporto per coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio (handicappati, anziani, persone che praticano particolari terapie in day hospital, ecc.);

c) promozione di donazione del sangue e di organi;

d) promozione di iniziative di formazione, informazione sanitaria e di prevenzione nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) organizzazione della formazione del volontariato anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e/o con le istituzioni.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

1) Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

2) Organizzare forme di intervento istitutive di servizi di

cui al precedente punto 1;

3) Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

4) Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque, in condizioni, anche temporanee, di disagio;

5) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

6) Organizzare i servizi di mutualità;

7) Collaborare con le istituzioni negli interventi di protezione civile.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o

alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle
modificazioni alla normativa attualmente vigente per le orga-
nizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza
distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si
impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori: sono i firmatari dell'Atto Costitutivo, es-
si sono soci effettivi dell'Associazione, redigono questo sta-
tuto, lo approvano e sottoscrivono in ogni sua parte.

b) Soci Sostenitori: sono coloro che oltre ad offrire la loro
adesione, dimostrano solidarietà conferendo azioni e contribu-
zioni straordinarie.

c) Soci Operativi: sono coloro che si impegnano ad offrire in
modo gratuito, parte del loro tempo libero in attività e per
il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

d) Soci Straordinari: sono i volontari del Servizio Civile Na-
zionale.

e) Soci Onorari: con delibera motivata del Consiglio Direttivo
potrà essere conferita la qualifica di Socio Onorario a perso-
ne particolarmente rappresentative in campo sociale, culturale

ed economico. Tale qualifica, esente da qualsiasi onere pecuniario, cessa soltanto col venir meno dell'Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di **tre** mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia

dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e

strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,

rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto finanziario per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4) dello statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- | | |
|---|--|
| a. dalle quote degli aderenti; | |
| b. da contributi di privati; | |
| c. da rimborsi derivanti da convenzioni; | |
| d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; | |
| e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; | |
| f. da rendite patrimoniali e finanziarie; | |
| g. da attività di raccolta fondi; | |
| h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; | |
| i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; | |
| j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; | |
| k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione; | |
| l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4). | |

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai sensi della normativa vigente in materia per le orga-

nizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a con-

tenuto patrimoniale con la Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presiden-

te ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni dell'assemblea ordinaria che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L' assemblea ordinaria

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative;

d. definisce le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei

servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. delibera sulla esclusione degli associati.

l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre)

ad un massimo di 7 (sette) membri.

2. Il consiglio dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può

nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio *(e vincolante)*.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 (sessanta) giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.

La **delibera di rigetto** non richiede motivazione.

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni

caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e

nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi di Legge, è composto da 1 (una) persona, scelta dall'Assemblea generale in base alla sua provata professionalità e compensa in campo contabile e fiscale, anche esterna all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il revisore dei Conti ha il compito di controllare le regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisi delle irregolarità, ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di

controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, ove richiesto dalla Legge, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica 5 (cinque) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al

tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dota-

te di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA

REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE

A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Fabio Papaccio, Notaio in Olbia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 42 (quarantadue) pagine compresa la presente e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge e custodito in deposito della mia raccolta.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Olbia, Via Magellano n.2, addì tre agosto duemilaventuno

[File firmato digitalmente dal Notaio Fabio Papaccio]